

dei presentanti domanda, da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

dirigente del settore regionale competente con funzioni di presidente;

un funzionario del settore regionale competente;

un istruttore tecnico competente in acustica ambientale, appartenente al settore regionale competente, con funzioni di segretario;

un componente esterno individuato da ARPAT tra il proprio personale con competenze in materia di inquinamento acustico;

Atteso che la normativa sopra riportata non prevede la durata della commissione di cui trattasi;

Vista la l.r. 5/2008, ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale le nomine nella commissione di cui trattasi, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine in organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato non si applicano le disposizioni procedurali dettate dalla medesima l.r. 5/2008;

- l'articolo 18, che prevede che gli incarichi, per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;

Ritenuto di procedere alla nomina dei membri della commissione regionale in interesse;

Vista la nota della Direzione Ambiente e Energia del 27/09/2016, nella quale vengono proposti i nominativi dei membri della commissione in interesse, attestando, per i dipendenti regionali, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte dei nominandi;

Viste la nota del 16/09/2016 di ARPAT, nella quale è designato il componente esterno, in parità di genere;

Vista la documentazione prodotta dai nominandi, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 5/2008, ed in particolare la dichiarazione presentata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti; di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste da tale legge e di essere in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi ivi contemplate;

Preso atto della gratuità dell'incarico di cui si tratta;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di costituire la Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale di tecnico competente in materia di acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2 legge, l. 447/1995 e dell'articolo 16, comma 2, l.r. 89/1998, della quale fa parte di diritto il dirigente del settore regionale competente in materia di tutela dell'inquinamento acustico, con funzioni di presidente;

di nominare quali membri della Commissione:

Furio Forni, funzionario del settore regionale competente in materia di tutela dell'inquinamento acustico;

Guido Menichetti, istruttore tecnico competente in acustica ambientale, appartenente al settore regionale competente, con funzioni di segretario;

Gaetano Licita, quale componente esterno individuato da ARPAT tra il proprio personale con competenze in materia di inquinamento acustico.

La nomina dei membri della Commissione in interesse ha durata pari alla legislatura e scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 6 ottobre 2016, n. 146

Ente Parco regionale della Maremma. Nomina del Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, ed in particolare l’articolo 20, che dispone che il presidente del parco sia nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla Comunità del Parco, dotati di specifici requisiti previsti dalla norma, e l’articolo 19, secondo il quale gli organi dell’Ente Parco, tra i quali il presidente, durano in carica cinque anni;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco regionale della Maremma, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 5 dicembre 2007, n. 124;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;

Atteso che il mandato del Presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma, è scaduto il 3 luglio 2016 ed il termine di quarantacinque giorni di prorogatio, previsto dall’articolo 21 della l.r. 5/2008, è scaduto il 17 agosto 2016;

Richiamato il proprio precedente decreto n.128 del 10/08/2016, in forza del quale la Dott.ssa Lucia Venturi è stata nominata commissario per l’espletamento delle funzioni di Presidente dell’Ente Parco e del Consiglio Direttivo, con decorrenza dalla data del 18 agosto 2016 e con durata comunque non superiore a quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di prorogatio di ciascun organo sostituito;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma, con le modalità previste dalle norme illustrate, in seguito alla scadenza del mandato del commissario;

Viste le disposizioni della citata l.r. 5/2008, ed in particolare:

- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo controllo da parte del Consiglio, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine che intende effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale in interesse, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazione vincolante espressa dai soggetti aventi

titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 03/08/2016, trasmessa con nota del 05/08/2016, con cui vengono proposti i nominativi dei soggetti designati dalla Comunità del Parco, nel rispetto della parità di genere;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti designati, di confermare la Dott. ssa Lucia Venturi nel ruolo di Presidente dell’Ente in interesse, per le competenze professionali possedute e le esperienze acquisite;

Effettuata in data 3 ottobre 2016 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale in interesse, corredata del curriculum della candidata e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all’esame della quarta Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione nella seduta del 4 ottobre 2016, ha reso parere favorevole alla proposta di nomina sopra descritta;

Preso atto della dichiarazione resa dalla Dott.ssa Lucia Venturi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.), con la quale la nominanda ha dichiarato l’insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale

DECRETA

La Dott.ssa Lucia Venturi è nominata Presidente dell'Ente Parco regionale della Maremma.

L'incarico avrà durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 30/2015.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 6 ottobre 2016, n. 147

Commissione terapeutica regionale. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" che, all'articolo 81, istituisce presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione Terapeutica Regionale la quale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato, e composta da:

- a) il direttore generale della direzione del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà o suo delegato;
- b) il vicepresidente del Consiglio sanitario regionale;
- c) sedici membri con competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmaceutiche;

Visto in particolare il comma 3 del medesimo articolo della suddetta legge regionale, che stabilisce che "i componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio sanitario regionale e della Direzione Generale del Diritto alla salute e Politiche di solidarietà";

Dato atto che in base al disposto del comma 4 dell'articolo 81 della legge regionale 40/2005 i componenti della Commissione Terapeutica Regionale restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta;

Considerato che la Commissione costituita con decreto del Presidente dalla Giunta regionale del 12 aprile 2013, n. 65 è giunta a scadenza e che, pertanto, occorre provvedere a rinnovarne la composizione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme

in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina della Commissione terapeutica regionale è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;

- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina del direttore della direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" e del vicepresidente del Consiglio sanitario regionale, in quanto effettuata in ragione degli uffici da questi ricoperti, non si applicano le disposizioni della medesima;

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina dei sedici membri con competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmaceutiche nella Commissione in oggetto, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Visto altresì l'articolo 143 bis della citata LR n. 40/2005 in forza del quale all'organismo in oggetto non si applicano le seguenti disposizioni della LR n. 5/2008:

- articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
- articolo 11, comma 1, lettera g-bis);
- articolo 13, comma 1, con riferimento a non più di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante ad uno di essi;
- articolo 13, commi 4 e 5;
- articolo 14, comma 1;
- articolo 19, comma 1;

Vista la nota del 7 giugno 2016, integrata con nota del 20/9/2016, del direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale vengono proposti i nominativi dei membri designati per la nomina nella Commissione terapeutica regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dall'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 "Norme